



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 delib.	OGGETTO: DIRETTIVE PER RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE COMUNALE
Data 29-01-2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12:55, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Di Gaspare Maria Antonietta	Sindaco	P
Focaroli Ezio	Vice Sindaco	P
Tocchio Massimo	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Raffaella Silvestrini.

Il Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per avere constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO che:

- il dipendente matricola 40 è stato rinviato a giudizio nel procedimento Penale 773/2013 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, per il reato di cui all'art. 323 del c.p. ;
- a mezzo PEC del 01.07.2015 lo stesso dipendente comunicava al Segretario Comunale di aver nominato, in esito all'avvio di tale procedimento penale a suo carico, un proprio difensore di fiducia, nella persona dell'avvocato Mariella Cari del Foro di Rieti;
- a mezzo PEC del 19.09.2019 lo stesso dipendente comunicava la sentenza 802/2018 di assoluzione con formula piena perché "il fatto non sussiste" del 23.10.2018, e chiedeva il rimborso delle spese legali, nella misura complessiva , comprensiva di imposte , di €. 12.042,09, di cui €. 8.245,11 per la fase dibattimentale e €. 3.796,98 per la fase G.U.P.;
- con successiva nota acquisita al prot. n° 300 del 15.01.2020 il dipendente ha prodotto ulteriore documentazione;
- con nota prot. n° 436 del 21.01.2020 è stato richiesto il parere di congruità sulla parcella all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.03.1997, n° 67;

DATO Atto che è stata acquisita la sentenza di assoluzione del dipendente, assieme alle fatture già quietanzate dell'avvocato Mariella Cari ed alla notula con la parcella a saldo;

CONSIDERATO:

- che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n 0509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13-5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) - la quale prevede che "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente" - ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine ;
- che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal

funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave

- ;
- che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR.Veneto, Sez.1, 23 marzo 2000, n.835)
- ;
- che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo, nel caso di specie il rilascio di una autorizzazione all'esecuzione di lavori di mero ripristino ambientale;
- che il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio, requisito certamente sussistente in quanto gli atti compiuti dal dipendente, ed oggetto di iniziale censura giudiziaria, sono compresi nell'alveo delle attività che l'art. 107 del T.U.E.I.L. attribuisce al funzionario in tema di autorizzazioni;

PRESO ATTO, pertanto, che nella fattispecie de qua ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata da dipendenti e/o amministratori comunali in considerazione del fatto :

- che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;
- che la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;
- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione;
- che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente.

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali già sostenute dal dipendente nel procedimento penale di che trattasi per un importo di € 3.676,98, nelle more di acquisire il parere di congruità sulla parcella;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Area interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 247 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, attestanti la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;

Con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti che, in copia, risulta acquisita agli atti ed, altresì, della nota PEC del 19.09.2019, con la quale il dipendente matricola 40, chiede il rimborso delle spese legali che lo stesso ha sostenuto per il procedimento in premessa;
2. di prendere atto, inoltre, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali già sostenute dal dipendente "omissis", nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di € 3.676,98;
3. di dare atto che le ulteriori somme verranno liquidate dopo la verifica della congruità della parcella;
4. di autorizzare i Responsabili del Personale e dell'Area Finanziaria ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al dipendente di cui trattasi di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con sentenza n.802/2018;
5. di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria alla liquidazione ed al pagamento della somma entro il 31.01.2020, avvalendosi delle somme di cui al capitolo sul capitolo del bilancio n 250 " Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" nell'esercizio 2020;.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4 comma, D.Lgs. 267/0 con separata votazione unanime favorevole.

Pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000 , espressi sulla proposta di provvedimento:

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to Silvestrini Raffaella

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to FOFFO MARIANO

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Antonietta Di Gaspare

F.to Raffaella Silvestrini

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo del Comune di Borbona

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 29-01-2020 R.A. n° 67 e vi rimarrà fino al 13-02-2020;
- Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____ prot. n. ;

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29-01-2020 al 13-02-2020, come prescritto dall'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 senza reclami;
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che il presente atto diviene esecutivo in data 29-01-2020,

Il Segretario Comunale

F.to Raffaella Silvestrini

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Lì, _____
